

# Comune di Torrenova

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 21 DEL 24/02/2025**

### OGGETTO:

**Ordinanza contingibile e urgente per divieto di porre in vendita sul territorio comunale, di coriandoli in materiale plastico, bombolette schiumogene e spray, nonché divieto della loro detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico nel periodo di carnevale 2025.**

### IL SINDACO

**RILEVATO** che nel periodo di carnevale, ed in particolare in occasione della relativa manifestazione pubblica consistente nella sfilata in maschera di carri allegorici per le vie cittadine, si sono verificati negli anni scorsi episodi di uso incontrollato di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumogene o di altra consistenza, che possono determinare conseguenze negative sull'incolumità pubblica, in particolare danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone anche di livello grave;

**RITENUTO** opportuno ed urgente, adottare un provvedimento atto a prevenire a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica delle persone dei fatti sopra evidenziati, vietando per il periodo dal 2 al 4 marzo 2025, l'uso dei sopradescritti prodotti, da parte di chiunque, nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico;

**VISTO** l'art 54 del D.L. vo del 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 6 del D.L. vo del 23.05.2008 n. 92 convertito con modificazione in legge il 24.07.2008 n. 125 in tema di provvedimenti del Sindaco, anche con tingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VERIFICATA** l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse della collettività;

**SENTITO** il parere della Polizia Locale;

### ORDINA

Per le ragioni di incolumità pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, per il periodo dal giorno 2 al 4 marzo 2025,

1. È vietato su tutto il territorio comunale, sia negli esercizi commerciali in sede fissa che su area pubblica, la vendita di coriandoli in materiale plastico, bombolette schiumogene e spray e di altri prodotti similari, atti all'imbrattamento di persone e cose;
2. È parimenti vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, coriandoli in materiale plastico, bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti similari atti all'imbrattamento di persone e cose.

In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 20.11.1981 e s.m.i. al fine del provvedimento di confisca.

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni di cui sopra è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00

**DISPONE**

**Che il presente atto sia ampiamente pubblicizzato anche tramite il sito internet del comune**

**MANDA**

all'ufficio segreteria per la trasmissione del documento contingibile e urgente a:

- Comando Polizia Locale
- Commissariato di P.S. Sant'Agata Militello
- Stazione Carabinieri Sant'Agata Militello

Si avverte che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3e4 della L. n. 241/90, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Sicilia.

Il SINDACO  
Dott. Salvatore Castrovinci